



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina

Seconda Sezione civile

In persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dott.ssa Emilia Caleca, ha pronunciato al seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5831/2017 R.G., posta in decisione all'udienza del 06 aprile 2023 e decisa senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

██████████ C.F. ██████████ nato a Messina il
██████████ e ██████████ C.F. ██████████ nata a
Messina il ██████████ elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che li rappresenta e difende come da procura in atti,
attore opponente

E

██████████ S.P.A., C.F. ██████████ in persona del legale rappresentante
in carica, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████ che la
rappresenta e difende come da procura in atti,
convenuta opposta



Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1024/2017 – contratti bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).

Motivi della decisione

1. Le domande attoree.

I sigg. [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1024/2017 con il quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso di [REDACTED] s.p.a., in qualità di cessionaria di [REDACTED] s.p.a., ha ingiunto il pagamento della somma di € 12.496,02 al [REDACTED] e, limitatamente alla somma di € 4.627,48, alla [REDACTED] in solido con lo stesso, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle rate scadute di tre distinte linee di credito: contratti n. 20034574300701, 20038422484722 e 20038422484723.

A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, l'insussistenza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la nullità della clausola di applicazione degli interessi per violazione delle norme in materia di usura e vessatorietà delle clausole contrattuali. Inoltre, stante la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla somma ricevuta in prestito, gli opposenti hanno contestato la pretesa avanzata nei loro confronti, in luogo della compagnia assicurativa, in quanto ciò potrebbe determinare un indebito arricchimento.

Alla luce di tali argomentazioni, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto di:

«– Preliminarmente ritenere e dichiarare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo n. 1024/2017 del 05.06.2017 RG n. 3278/2017;

– nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1024/2017 RG n. 3278/2017 emesso dal Tribunale di Messina, per i motivi tutti



di cui in narrativa;

– in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della [REDACTED]

[REDACTED] Spa opposta;

– in via istruttoria, si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla [REDACTED] spa idonea documentazione, dalla quale emerga l'intervenuta rinuncia ad attivare la polizza assicurativa sui finanziamenti concessi.

– con vittoria di spese e compensi».

2. Le difese di [REDACTED] s.p.a.

Nel costituirsi in giudizio la [REDACTED] s.p.a., premesso che [REDACTED] s.p.a. le ha ceduto *pro soluto* i propri crediti con atto del 19.09.2016, ha contestato le domande avversarie deducendo che, come dimostrato documentalmente, la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta tempestivamente, la produzione dei contratti e degli estratti conto è idonea a dimostrare la pretesa creditoria sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*, l'opponente è risultato inadempiente ed è obbligato alla restituzione del complessivo importo di € 12.496,02, di cui € 7.665,19 per il finanziamento n. 20038422484701 (doc.02), come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc.03); € 203,35 per il finanziamento n. 20038422484722 (doc.04), come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc.05); € 4.627,48 per il finanziamento n. 20038422484723 (doc.04), garantito da [REDACTED] [REDACTED] come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc.05).

Avuto riguardo agli ulteriori motivi di opposizione, inoltre, [REDACTED] ha replicato che l'operatività della copertura assicurativa non attribuisce all'istituto di credito alcuna azione diretta nei confronti della compagnia per il recupero delle



somme dovute; che la forma scritta è stata rispettata in quanto i contratti presentano la firma del debitore, al quale è stata consegnata una copia; che le doglianze in punto usura e vessatorietà sono del tutto generiche e infondate, stante la piena legittimità degli interessi applicati e la sottoscrizione specifica delle singole clausole contrattuali.

Per tali ragioni, esclusa la sussistenza di qualsivoglia profilo di invalidità dei contratti di finanziamento personale e provato (sia documentalmente, sia in virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c.) l'*an* e il *quantum* del credito azionato nei confronti dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED] l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.

3. La trattazione della causa.

Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione orale tra le parti, in quanto matura per la decisione e non necessitante di approfondimenti istruttori.

4. L'eccezione di tardività della notifica.

Preliminarmente, è infondata e va, pertanto, rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica.

Risulta provato documentalmente che il decreto ingiuntivo, emesso in data 05.06.2017, è stato notificato nel termine di 60 giorni, in quanto consegnato all'ufficiale giudiziario in data 24.07.2017 e recapitato ai debitori, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 01.08.2017 (e ritirato il 04.08.2017).

Sul punto, per effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, risulta ormai pacificamente acquisito il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.



In continuità con tale orientamento, la Suprema Corte ha da tempo affermato, infatti, che la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (Cass. n. 25716/2018).

La portata generale della regola e la riferibilità ad ogni tipo di notificazione (*ex multis*, Cass. n. 4993 del 2014; Cass. n. 15234 del 2014) rende immanente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata è diverso per il notificante e per il destinatario.

Con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte della Corte Costituzionale, nel senso (costituzionalmente orientato, appunto) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr., *ex multis*, quanto alla generalizzata applicazione del principio della scissione per gli atti processuali, in motivazione, SS.UU. n. 24822 del 2015); con l'ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (SS.UU. n. 10216 del 2006).

Pertanto, la notifica è avvenuta dei termini di legge e il decreto ingiuntivo è pienamente efficace.

Senza tralasciare che, in ogni caso, l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non è comunque idonea ad impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore (come avvenuto nel caso di specie), la decisione nel merito



dell'opposizione circa l'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione (in questi termini, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che «*qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace*» Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021).

5. L'eccezione di improcedibilità ex art. 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010.

Nel corso del giudizio, tenuto conto delle eccezioni tempestivamente avanzate dall'opponente, all'udienza del 23 giugno 2022 il giudice ha onerato il creditore opposto ad attivare la procedura di mediazione, assegnando il termine per la presentazione della domanda.

All'udienza immediatamente successiva a tale incumbente, gli opposenti deducevano la mancata notifica dell'avviso di convocazione al nuovo procuratore costituito, notifica per contro eseguita nei confronti del precedente procuratore, facendo da ciò derivare la richiesta di improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La banca opposta, sul punto, ha dato prova della notifica alle parti



personalmente della convocazione per il primo incontro di mediazione, producendo altresì il verbale di esito negativo per assenza della parte invitata.

Ciò posto, a giudizio di Questo Tribunale, deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-bis, D.lgs. 28/2010.

Infatti, l'intero impianto del d.lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare, l'art. 4 prevede che l'istanza debba indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre il successivo l'art. 8, al comma 1, prescrive che *«all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante»*.

Da ciò consegue che deve essere considerata valida la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio della parte, anziché al difensore, in quanto il d.lgs. 28/2010 non prevede in alcuna sua parte la necessità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario, invece, che l'atto sia portato a conoscenza della parte (cfr. Trib. Palermo, sent. 3903/2019).

Siffatta interpretazione appare poi in linea con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (sent. 8473/2019), secondo cui *«nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le*



assiste». La Cassazione, in particolare, ha chiarito che «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti», con la conseguenza che «ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria» (in senso analogo, Cass. civ. sent. n. 18068/2019).

Alla luce del richiamato orientamento, pertanto, nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010 la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente, e non al suo difensore.

Ne deriva che, nel caso in di specie, la mediazione risulta regolarmente esperita e, pertanto, avverata la condizione di procedibilità della domanda.

6. Il credito azionato in via monitoria e l'onere della prova.

Dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare che [REDACTED] ha chiesto a [REDACTED] s.p.a. – che glielo ha concesso – in data 04.06.1998 l'apertura di credito utilizzabile con carta revolving n. 20038422484701; in data 20.12.2010 il prestito personale n. 20038422484722; in data 21.10.2011 il finanziamento n. 20038422484723 garantito dalla fideiussione sottoscritta da [REDACTED] [REDACTED]. L'opposta, al riguardo, ha prodotto in giudizio i relativi contratti, sottoscritti e non disconosciuti dall'opponente, nonché gli estratti conto certificati.

Risulta altresì che, in occasione della sottoscrizione del finanziamento n.



20038422484723, il [REDACTED] ha aderito alla Polizza Collettiva n. 19773 con la compagnia assicuratrice [REDACTED] s.p.a., la quale non è parte del presente giudizio.

È stato dimostrato, inoltre, che nel corso del rapporto ha interrotto i pagamenti, risultando pertanto inadempiente per il complessivo importo di € 12.496,02, di cui € 7.665,19 per il finanziamento n. 20038422484701, € 203,35 per il finanziamento n. 20038422484722 ed € 4.627,48 per il finanziamento n. 20038422484723, quest'ultimo in solido con la [REDACTED]

6.1 – Ciò posto, in punto di diritto, è opportuno premettere che, per principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826), il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.

Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (*ex multis* Cass. SS.UU. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).

In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.



Da tale assunto discende che il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.

6.2 – Fatte queste premesse, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso dietro presentazione dei contratti di finanziamento, dei piani di ammortamento e dagli estratti conto redatti ai sensi dell'art. 50 TUB.

I contratti, come detto, recano la sottoscrizione del [REDACTED] ove è presente la dichiarazione (comunque non contesta) di averne ricevuto copia.

A fronte della prova fatto costitutivo del credito l'opponente/debitore, oltre a non aver provato (come, invece, avrebbe dovuto) l'intervento di un fatto estintivo del proprio debito, non ha neanche contestato specificatamente l'esistenza del rapporto o l'erogazione del finanziamento, con la conseguenza che, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tali circostanze devono ritenersi provate.

Al riguardo il [REDACTED] con la propria opposizione, si è limitato ad affermare genericamente la nullità dei contratti nella parte in cui prevedono interessi usurari e contengono clausole vessatorie, senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo e senza alcuna allegazione probatoria idonea a supportare le proprie pretese.

6.3 – Tanto premesso, a giudizio di Questo Tribunale l'opposizione non merita di essere accolta, in quanto la convenuta opposta ha provato l'esistenza del titolo e l'inadempimento del debitore opponente, il quale non ha specificamente e tempestivamente contestato tali circostanze che conseguentemente, come correttamente osservato da [REDACTED] devono essere ritenute pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Peraltro, i documenti prodotti da [REDACTED] presentano tutte le caratteristiche



necessarie a dimostrare la fondatezza dell'azione e le risultanze probatorie emerse in giudizio comprovano l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

6.4 – A fronte della prova del credito, come detto, parte opponente, gravata del relativo onere, non ha dimostrato (ed invero neanche dedotto) l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni o, comunque, l'intervento di un qualsiasi fatto estintivo del debito.

7. L'eccezione di nullità della clausola di applicazione degli interessi.

Ciò posto, occorre ora analizzare le altre eccezioni formulate da parte opponente.

7.1 – Il [REDACTED] per quanto desumibile dall'atto di citazione, sembra dolersi dell'applicazione di un tasso debitore pari al 12,64% annuo, ritenendo applicabile la disciplina in materia di usura prevista all'art. 1815 comma 2 c.c., così come sostituito dall'art. 4 della L. 108/96.

Tale eccezione, la quale non contiene neanche l'indicazione del contratto di riferimento (avendo l'opponente sottoscritto tre diversi finanziamenti), appare del tutto generica e, pertanto, non merita accoglimento.

Sul punto, è sufficiente riportarsi al consolidato indirizzo della giurisprudenza a mente del quale «è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare, [...] la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio» (cfr. Tribunale Bassano Grappa n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara 9833/2013 «colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia»).



Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *«l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto»* (SSUU 18/09/2020, n.19597).

Peraltro, è onere del cliente che richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c., coordinato con l'art. 1 disp. prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2001, n. 8742; così anche Cass. Civ., Sez. Un., 29.04.2009, n. 9941).

Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che *«né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile»* (Cass. Civ., sez. III, 30.01.2019, n. 2543).



Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072) in assenza di una tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione.

7.2 – Parimenti infondata e del tutto generica è la contestazione circa la nullità delle clausole contrattuali vessatorie.

Secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbero da considerarsi nulle e clausole contrattuali che prevedono gli interessi moratori, le spese accessorie, penali o altre indennità.

L'eccezione, però, non coglie nel segno.

Ed infatti, l'art. 1342 c.c. effettua un richiamo al secondo comma dell'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che: *«in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria»*.

Le clausole c.d. vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, inoltre, devono essere inquadrare nell'ambito normativo degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005 che, com'è noto, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 93/13/CEE.

La vessatorietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una



situazione di squilibrio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali.

In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 c.c., affinché tali clausole contenute nelle condizioni generali di contratto o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari siano considerate efficaci (*rectius valide*) nei confronti del contraente, è necessario che le stesse siano formulate e specificatamente approvate per iscritto.

Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che una clausola può essere valida solo se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta (*ex multis*, Cass. civ. sent. n. 26977/07; n. 5733/08).

7.2.1 – Tanto premesso in diritto, dalla documentazione in atti risulta la specifica approvazione delle clausole contrattuali che, contenute in un apposito spazio del contratto di finanziamento, risultano sottoscritte dal contraente.

Attraverso tale apposita previsione la [REDACTED] s.p.a. (odierna [REDACTED]) in ossequio alla normativa richiamata, ha inteso richiamare l'attenzione del contraente su alcune condizioni di contratto: *«ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. dichiaro di approvare specificatamente le clausole contenute nella precedente richiesta concernenti il conto del Prestito Personale, le modalità di rimborso, nonché le seguenti clausole delle condizioni generali: 3) inizio della decorrenza del piano di rimborso; 10) Diritto di cessione; 13) Facoltà per [REDACTED] in presenza di giustificati motivi, di variare i costi applicati; 14) Garanzia fideiussoria prestata dal Coniuge firmatario; 18) Penale per ritardato pagamento; 19) Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora»* (v. contratto di finanziamento n.. 20038422484723).

Tali clausole risultano sottoscritte dagli opposenti.

Per tali ragioni, anche tale eccezione è infondata e smentita dalla documentazione probatoria in atti.



7.3 – Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, inoltre, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219 Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui *«le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie»*).

Invero, negli atti di parte si riscontrano delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare la dedotta erroneità del saldo debitore indicato dalla banca, mancando anche una perizia di parte a cui riferirsi *per relationem*.

7.4 – Da ultimo, avuto riguardo all'operatività della copertura assicurativa, le domande proposte dall'opponente nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per il mancato coinvolgimento della compagnia assicuratrice sono infondate.



Sul punto, è sufficiente chiarire come sia il beneficiario della polizza, verificatosi l'evento coperto dalla garanzia, ad essere onerato a formulare tempestivamente la richiesta di pagamento delle somme dovute, non anche Banca beneficiaria, in quanto quest'ultima non vanta alcun diritto – e quindi non ha azione diretta – nei confronti dell'assicurazione.

7.5 – In conclusione, l'opposizione è rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo.

8. Le spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 4.835,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (€ 875,00 fase di studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase di trattazione, € 1.620,00 fase decisoria), oltre spese generali al 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Emilia Caleca, definitivamente pronunciando nella causa n. 5831/2017 R.G.,

1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] s.p.a. liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, il 19 aprile 2023.

Il G.O.P.

(dott.ssa Emilia Caleca)

